

del giudizio e per le multe è privilegiato sul terreno nel quale è fatta la coltivazione, anche in confronto del proprietario...

CORTESE. Domando la parola.

PRESIDENTE. « ...anche in confronto del proprietario, » invece di dire: « di qualsiasi creditore. »

FABRIZI G. relatore. Si potrebbe dire l'uno e l'altro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cortese.

CORTESE. Io non posso accettare questa proposta. La Commissione ha dichiarato di avere un concetto il quale non è tradotto nelle parole da essa adoperate, significanti tutt'altra cosa, come avvertiva l'onorevole Pescatore. Se si adottasse poi l'emendamento dell'onorevole Pescatore sarebbe ancor peggio, poichè, quando si dice che il credito è privilegiato sul terreno, anche in confronto del proprietario, ciò significa che, non solo è privilegiato contro tutti gli altri creditori, senso legale della frase, ma è privilegiato contro uno che non è creditore, bensì proprietario del fondo. Che cosa significa questo privilegio? Il privilegio sta nei rapporti fra creditore e creditore, ma non nei rapporti fra il creditore e il proprietario del fondo; di modo che, o questa frase non avrebbe nessun significato, o ne avrebbe uno improprio. Insomma, io credo che il concetto della Commissione non voglia significare altro se non che lo Stato abbia diritto, in caso di non pagamento di tassa, di rivolgersi, non solamente contro il coltivatore, ma anche contro il proprietario del fondo. Ma dirigendosi contro questo, non potrà pretendere, certo, di escludere tutti gli altri creditori, i quali hanno un diritto sul fondo. Dunque non dobbiamo parlare di privilegi. Il privilegio, in qualunque modo si esprima, significa *preferenza sulle ipoteche*. Io vorrei che questa preferenza fosse interamente esclusa, ed in vece fosse significato con chiare parole il concetto, che lo Stato ha diritto di rivolgersi, non solamente contro il coltivatore, ma, quando il coltivatore non sia il proprietario del fondo, anche contro il proprietario medesimo con azione reale, quando la tassa non venga dal primo pagata.

BORTOLUCCI. Io ho chiesto la parola per dire alcune cose intorno all'intelligenza di questo articolo, e intorno allo scopo per il quale la Commissione lo formulò nel modo in cui si vede scritto nel progetto. Ben disse l'onorevole Fabrizi, che, cioè, la Commissione ha inteso con questo articolo di assicurare il credito di questa imposta a favore dello Stato. E come nuova era l'imposta, così nuovo era il privilegio.

Quando si parla di privilegio è chiaro che si parla di un diritto reale, che colpisce il fondo, e per mezzo di esso anche il padrone del medesimo, sia o non sia il vero piantatore o coltivatore del tabacco. In qual altro modo poteva la Commissione guarentire l'interesse dello Stato se non accordandogli un'azione reale privilegiata sul terreno che produce la merce sotto-

posta a tassa? E non valgono anche per quest'imposta le stesse ragioni, gli stessi argomenti che per gli altri tributi e specialmente per il fondiario?

Se il diritto dello Stato dovesse limitarsi soltanto al tabacco prodotto dal fondo e ad un'azione personale contro il coltivatore, l'interesse generale delle finanze sarebbe compromesso dal facile pericolo che per vendita od altro si faccia scomparire il prodotto, e dall'insolvibilità del coltivatore, massimamente quando non è il padrone del terreno.

Era quindi di una necessità evidente l'introdurre, coll'articolo 9, il privilegio di che si tratta, il quale d'altronde nulla ha di contrario alle regole generali del diritto.

E mi ha recato sorpresa il sentire dalla bocca dell'onorevole Cortese, proponente la soppressione di quest'articolo, che il Codice civile non conosce simili privilegi.

Io non ho presente il Codice, e non vorrei ingannarmi, ma mi sembra che il medesimo sanzioni il privilegio dell'imposta prediale a favore dello Stato, come credo che abbiano analoga garanzia anche tutte le altre tasse pubbliche intorno alle cose sulle quali sono dovute.

Per conseguenza io ritengo che l'articolo 9 debba essere mantenuto, e debba invece essere respinto lo emendamento soppressivo dell'onorevole Cortese.

PRESIDENTE. L'onorevole Cortese ha formulato il suo emendamento all'articolo 9 nel modo seguente:

« Per l'esazione dell'imposta, lo Stato avrà diritto, non solo di rivolgersi contro il coltivatore, ma anche contro il proprietario del fondo. »

Chieggo se è appoggiato.

(È appoggiato.)

BORTOLUCCI. Farò osservare che quegli inconvenienti, che l'onorevole Cortese voleva evitare con questo suo emendamento, sussisterebbero maggiormente, perchè egli viene a creare una specie di azione personale a favore dello Stato contro il proprietario, in circostanze in cui questi non potrebbe essere il coltivatore del fondo, e quindi il vero debitore personale dell'imposta.

Quando noi diciamo che allo Stato compete un privilegio sul terreno, non facciamo altro che dichiarare che in ogni caso è il fondo che in faccia alle finanze dello Stato risponde dell'imposta ed accessori. E siccome il fondo deve avere un padrone, così anche questi, quantunque non fosse il coltivatore, si troverebbe soggetto alle conseguenze dell'imposta, ma non personalmente, bensì realmente, cioè in virtù del privilegio che investe la sua proprietà.

Credo poi di avvertire che la stessa parola *privilegio* porta il concetto di preferenza agli altri creditori particolari che potessero avere crediti iscritti sul fondo, ed unicamente riterrei che si dovesse distinguere tra i creditori iscritti anteriormente alla pre-